

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CENTRO STUDI  
CINEMATOGRAFICI

CAPO I - Organi dell'Assemblea e suoi partecipanti.

Art. 1 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del C.S.C. o, in sua assenza, dal più anziano dei partecipanti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario del C.S.C. o, in sua assenza, dal più giovane fra i partecipanti.

Art. 2 - Il Presidente apre, chiude e sospende le sedute, dirige la discussione e mantiene l'ordine nell'Assemblea, facendo osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, proclama il risultato delle votazioni e di ogni altra operazione prevista dal Regolamento, riceve e comunica all'Assemblea i messaggi.

Art. 3 - Il Segretario sovrintende alla fedele redazione dei verbali delle sedute, tiene nota dei partecipanti iscritti a parlare, raccoglie le proposte, i documenti ed i processi verbali e ne dà lettura, tiene nota delle deliberazioni, accerta il risultato delle votazioni, coadiuva in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 4 - Il controllo della regolarità dei titoli e dei documenti di tutti i partecipanti all'Assemblea è espletato da un'apposita Commissione di Verifica di tre membri, nominata dalla Presidenza del C.S.C.

Nella prima seduta, tale Commissione è nominata dal Comitato di lavoro del C.S.C. La Commissione, ultimati i controlli di sua competenza, ne darà immediata comunicazione ai partecipanti, indicando - in caso di assenza del Presidente e del Segretario del C.S.C. - il Presidente e il Segretario dell'Assemblea secondo il disposto dell'art. 1.

Art. 5 - Sull'operato della Commissione di Verifica e sui documenti relativi possono essere richieste dettagliate spiegazioni da parte di ciascuno dei partecipanti all'Assemblea. In caso di contestazioni, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto l'operato della Commissione può essere sottoposto a ratifica, per alzata o seduta, da parte dell'Assemblea. Tale votazione viene indetta dal Presidente con precedenza assoluta. Se ne risulta modificata la composizione dell'Assemblea, tutte le decisioni da questa prese in precedenza durante la seduta si intendono nulle e se ne dovranno ripetere le discussioni (ove necessario) ed in ogni caso la delibera.

Art. 6 - L'Assemblea dei Soci del C.S.C. non è di norma, pubblica. Tuttavia la Presidenza del C.S.C. può invitare ad assistere alle riunioni - senza diritto al voto - i soci fondatori, i tecni

ci ed i consulenti eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo e di cui agli artt. 10-12 dello Statuto, i Dirigenti e i membri dell'Ente promotore (Ufficio Nazionale per lo Spettacolo), ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta opportuna dalla Presidenza stessa.

Tali persone possono essere invitate ad intervenire nelle discussioni, in seguito a votazione dell'Assemblea su materie particolari o senza alcuna delimitazione in tal senso.

Art. 7 - In prima convocazione essendo richiesta la presenza (in proprio o per delega) di due terzi degli aventi diritto al voto, qualunque partecipante può chiedere la verifica del numero legale, che è eseguita, su invito del Presidente, dal Segretario dell'Assemblea con precedenza assoluta.

## CAPO II - Disciplina dei partecipanti

Art. 8 - Se uno dei partecipanti all'Assemblea ne turba l'ordine, il Presidente lo richiama. L'interessato può dare spiegazioni all'Assemblea.

Dopo un secondo richiamo, il Presidente può proporre all'Assemblea l'esclusione del richiamato dall'aula.

L'esclusione può essere proposta dal Presidente indipendentemente da precedenti richiami, quando un partecipante all'Assemblea provochi tumulti o disordini o trascorra ad oltraggi o a vie di fatto nel corso della seduta sia nell'aula e sia, in casi di eccezionale gravità, nei locali con essa comunicanti.

Udite le spiegazioni dell'interessato l'Assemblea vota senza discussione sulla proposta del Presidente per alzata e seduta.

Art. 9 - Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende per un certo tempo la seduta, o, se necessario, la toglie. In questo caso, l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo, alla stessa ora e nello stesso luogo in cui è stata tolta, ed è chiamata a proseguire con le stesse modalità l'esame del medesimo ordine del giorno.

## CAPO III - Della discussione e delle proposte

Art. 10 - Di norma l'Assemblea discute e delibera soltanto sulle materie all'ordine del giorno e secondo l'ordine in questo indicato. Tale ordine può essere modificato su mozione d'ordine di qualsiasi componente dell'Assemblea; se non vi sono opposizioni, decide il Presidente; altrimenti il Presidente rimette la questione all'Assemblea che la vota immediatamente per alzata e seduta.

Art. 11 - L'Assemblea può discutere e deliberare su materie non all'ordine del giorno solo se ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi partecipanti con apposita mozione d'ordine e sia approvato

dalla maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 12 - Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande d'intervento rivolte alla Presidenza dagli interessati; nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento, o sulla posizione della questione o per fatto personale. Su tali richieste decide il Presidente.

Art. 13 - Gli oratori parlano in piedi, dal loro posto, rivolti all'Assemblea o al Presidente; possono leggere i loro discorsi, non possono essere interrotti e devono attenersi all'argomento in discussione. Qualora se ne discostino, il Presidente li richiama; dopo il secondo richiamo il Presidente può interdire la parola all'interessato su quell'argomento per tutta la riunione e se questi insiste, decide l'Assemblea, su invito del Presidente, votando per alzata e seduta. Gli interventi, tranne che nei casi di relazioni o di risposta ad interrogazioni, non devono superare i venti minuti.

Art. 14 - Quando nel corso di una discussione un partecipante sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere la nomina di una Commissione che indaghi sull'accusa. Il Presidente decide in merito e può nominare una Commissione assegnandole eventualmente un termine per presentare le sue conclusioni.

Art. 15 - La presentazione alla Presidenza di una mozione di ordine obbliga il Presidente a sospendere le discussioni. Ogni partecipante può presentare una mozione d'ordine su di una questione pregiudiziale o sospensiva relativa ad un dato argomento prima che si cominci la discussione di questo. A discussione iniziata, le questioni citate possono essere proposte solo con mozioni d'ordine presentate da almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Il Presidente dà in tal caso la parola a due oratori, uno favorevole e l'altro contrario, per non più di 10 minuti l'uno e quindi invita l'Assemblea a votare la mozione per alzata e seduta.

Art. 16 - I richiami all'ordine del giorno, al Regolamento o alla priorità di una votazione, contenuti in apposite mozioni d'ordine, hanno la precedenza su ogni questione e ne fanno sospendere la discussione. Il Presidente dà in tal caso la parola a due oratori, uno favorevole ed uno contrario, per non più di dieci minuti ciascuno e quindi decide. L'Assemblea può comunque pronunciarsi su tali mozioni per alzata e seduta, ove il Presidente lo ritenga opportuno oppure lo richieda un terzo dei partecipanti.

Art. 17 - La discussione di un argomento all'ordine del giorno può essere generale e anche suddivisa per parti, su decisione del Presidente o in seguito a mozione d'ordine di almeno un decimo degli aventi diritto al voto approvata dall'Assemblea per alzata e seduta.

Art. 18 - Prima della discussione su un dato argomento, o anche durante la stessa, ciascun partecipante può presentare al Segretario dell'Assemblea ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni, purchè in relazione alla materia all'ordine del

giorno. Non possono essere presentate - sotto nessuna forma - proposte contrastanti con deliberazioni prese precedentemente nella stessa seduta dall'Assemblea.

Il Presidente, dopo la lettura di tali proposte, decide sulla loro proponibilità all'Assemblea, anche per quanto concerne l'ordine più logico di presentazione.

In caso di proponibilità, il Presidente invita il proponente ad illustrare la sua proposta. Qualora questi sia assente, la proposta viene dichiarata decaduta, salvo che altro partecipante non la faccia propria e ne passi all'illustrazione.

Art. 19 - Gli ordini del giorno sono votati dall'Assemblea al termine della discussione generale sull'argomento cui si riferiscono. Questa è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri partecipanti iscritti a parlare. La chiusura della discussione può anche essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea, qualora sia stata richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto e dopo che abbiano parlato, per non più di 10 minuti ciascuno, un oratore favorevole ed uno contrario alla chiusura stessa.

Art. 20 - In caso di discussione per parti, l'Assemblea discute gli eventuali emendamenti subito dopo la chiusura della discussione delle parti cui si riferiscono. La votazione avviene nell'ordine: sulle singole parti, sugli emendamenti soppressivi, su quelli modificativi ed infine sugli aggiuntivi di ciascuna parte. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso, un emendamento ritirato può essere ripreso da un altro partecipante.

Art. 21 - Al termine della discussione e delle votazioni per parti si procede alla votazione finale. Prima di questa, ogni partecipante può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'opportunità di correzioni di forma, nonché sull'inconciliabilità di emendamenti già approvati con lo scopo o le disposizioni dei provvedimenti o dei documenti cui si riferiscono, proponendone le necessarie modificazioni. Il Presidente dà allora la parola all'autore o agli autori degli emendamenti (o ad altri in loro vece) e l'Assemblea delibera in proposito.

Art. 22 - Ogni partecipante può rivolgere interrogazioni agli Organi responsabili del C.S.C., relativamente ad argomenti posti all'ordine del giorno, per sapere: se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta a tali Organi, o se sia esatta, se essi intendano comunicare all'Assemblea determinati documenti, o abbiano preso oppure intendano prendere alcuna risoluzione su questioni determinate, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla loro attività.

Art. 23 - Il Presidente fa dare lettura delle interrogazioni prima di ogni discussione sull'argomento cui si riferiscono o - qualora quella sia già iniziata - prima delle deliberazioni ad esso relative ed in ogni caso prima possibile. Gli Organi interessati - ove presenti all'Assemblea - rispondono subito, eccetto dichiarino di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altra seduta.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

Le dichiarazioni degli Organi interrogati possono dar luogo a replica dell'interrogante solo perchè questi si dichiarino soddisfatto o no. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.

Art. 24 - Ogni partecipante può rivolgere interpellanze agli Organi responsabili del C.S.C. circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta, sempre relativamente ad argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa dare lettura delle interpellanze prima di ogni discussione sull'argomento cui si riferiscono o - qualora quella si sia già iniziata - prima delle deliberazioni ad esso relative e in ogni caso prima possibile.

Le interpellanze hanno diritto di priorità sulle interrogazioni relative allo stesso argomento specifico.

Art. 25 - Gli Organi responsabili interpellati rispondono immediatamente e l'interpellante, ove non ne sia soddisfatto, può presentare una mozione sull'argomento oggetto dell'interpellanza. Tale mozione può essere presentata da chiunque dei partecipanti qualora l'interpellante non si avvalga di questa facoltà. Tra più mozioni, si tiene conto della prima presentata.

Art. 26 - Ogni partecipante può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea. Il Presidente fa dare lettura della mozione che non può essere ritirata qualora vi si oppongano almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

Art. 27 - La discussione delle mozioni ha diritto di priorità sulle interrogazioni e sulle interpellanze relative al medesimo argomento. Gli interpellanti possono in tal caso rinunciare alle loro interpellanze e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni ritirate prima citate. Le iscrizioni dei proponenti delle mozioni ritirate e quelle degli interpellanti di cui sopra sono effettuate secondo l'ordine di rinuncia rispettivo.

Art. 28 - Circa la discussione sulle mozioni si applicano le disposizioni degli artt. 12 e seguenti.

#### CAPO IV - Delle votazioni.

Art. 29 - Le votazioni avvengono: per alzata e seduta, per appello nominale e a scrutinio segreto. La forma della votazione che non sia prescritta dal Regolamento, o è decisa dal Presidente o è richiesta da qualunque partecipante all'Assemblea prima dell'inizio della votazione stessa. Se sono richieste più forme di votazione, prevale quella a scrutinio segreto su quella per appello nominale e per alzata e seduta nell'ordine.

Per questioni personali e per l'elezione di organi del C.S.C. è prescritta la votazione a scrutinio segreto.

Art. 30 - Il Presidente, illustrato il significato e le modalità della votazione procede:

- a) in caso di voto per alzata e seduta, invitando l'Assemblea ad esprimere contemporaneamente in tal modo il suo parere;
- b) in caso di appello nominale, chiamando i partecipanti per ordine di anzianità, a cominciare da un nominativo estratto a sorte tra i presenti;
- c) in caso di voto a scrutinio segreto facendo distribuire le schede tra i partecipanti e poi chiamandoli secondo l'ordine che ritiene più opportuno a deporre le stesse in un'urna.

Nei primi due casi il Segretario prende nota dei risultati della votazione; nel terzo, ultimata la votazione, procede allo spoglio assistito da due scrutatori estratti a sorte dal Presidente fra i presenti.

Art. 31 - Prima della votazione, ogni partecipante può prendere la parola per semplice dichiarazione di voto. Durante la votazione il Presidente può concedere a chiunque facoltà di parlare solo per richiami al Regolamento sulle norme di votazione.

Art. 32 - Nel caso di elezione di organi, ciascun avente diritto al voto può votare i due terzi dei componenti degli organi da eleggere non computando le frazioni inferiori a metà di un'unità. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di più candidati ad un minor numero di posti si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio fra i candidati stessi. In caso di nuova parità, è eletto quello, o quelli, di maggiore età.

Art. 33 - Lo spoglio delle schede si effettua subito dopo ogni votazione. Il Presidente, constatata la regolarità della votazione e dello spoglio, comunica i risultati del voto all'Assemblea. In caso di irregolarità il Presidente, appurate le circostanze, può annullare e far ripetere la votazione. Non sono ammesse proteste contro il voto dell'Assemblea; ove pronunziate, non si mettono a verbale.